

Roma, 17 Giugno 2026

Giustizia Regionale

Alle Società ed Enti interessati**Seconda Integrazione Notiziario n.31
Stagione 2025/2026**

Di seguito si riporta il relativo provvedimento disciplinare dell'incontro del campionato di Pallanuoto.

ROMA NUOTO - TYRSENIA SC del 13 giugno 2026 Ragazzi

La gara non è stata disputata poichè la squadra della società TYRSENIA SC non si è presentata presso l'impianto all'orario programmato.

Ciò premesso si deve però registrare che nella circostanza, il comportamento della Società ROMA NUOTO non è stato improntato a lealtà e correttezza poichè, in relazione alle difficoltà segnalate per tempo dalla Società TYRSENIA SC per partecipare alla gara, la ROMA NUOTO si limitava a comunicare solamente a distanza di 26h dall'orario stabilito per lo svolgimento della gara, il differimento della gara al giorno martedì 16/06/2026 alle ore 20:45 presso lo stesso impianto, senza motivare l'iniziativa invocata.

Più precisamente la Società TYRSENIA SC ha notiziato a mezzo mail che con decorrenza giovedì 11.06 u.s., veniva raggiunta da telefonate e messaggi dal tecnico della Società ROMA NUOTO, che rappresentava per le vie brevi l'impossibilità a svolgere la gara per la data concordata fra le due società.

La Società TYRSENIA SC con l'intento di far giocare la gara ai propri giovani atleti ed al contempo venire incontro alle esigenze manifestate dalla Società ROMA NUOTO, con non poche difficoltà comunicava di aderire alla nuova data fissata per il 16/06/26 alle ore 20:45 senza però che venisse resa edotta della circostanza, ritenuta assorbente, secondo cui il Comitato Regionale Lazio FIN non avrebbe comunque potuto formalizzare il differimento concordato, poichè il Regolamento federale prescrive che ogni spostamento delle gare in calendario deve essere comunicato almeno sei giorni prima (48 ore per la normativa Ragazzi), benchè per causa di forza maggiore è stata sempre manifestata con favore l'iniziativa finalizzata allo svolgimento delle gare, quando si presentano situazioni contingenti che lo giustificano.

Inoltre è stato anche rimarcato che il Comitato Regionale Lazio FIN non avrebbe comunque potuto autorizzare il differimento, poichè gli uffici venivano chiusi per il fine settimana per motivi di ordine pubblico connessi all'organizzazione di un concerto di noto cantante presso lo Stadio Olimpico di Roma.

Per tutto quanto sopra premesso il GSR

- visti gli artt. 5.1 e 5.4 della Norme Organizzative Generali della Pallanuoto, approvato da ultimo con Deliberazione del Presidente della FIN n.41 del 26.09.2025;

- atteso che il ripetersi di comportamenti siffatti, soprattutto nel corso delle fasi finali dei vari campionati, sono stigmatizzabili e da contrastare, poichè denotano carenze di natura organizzativa ponendosi in antitesi ai piu' elementari principi di correttezza e di lealtà sportiva, poichè in grado di alterare irrefragabilmente l'andamento delle competizioni sportive;

dispone

- di omologare la gara con il punteggio convenzionale di 5-0 in favore della Società ROMA NUOTO;

- di irrogare a carico della società ROMA NUOTO l'ammenda di euro 200,00 per via dell'atteggiamento sleale assunto nella circostanza con la società avversaria TYRSENIA SC, che ha avuto l'unico torto di aver confidato nella buona fede dei propri avversari, mantenendo l'impegno assunto informalmente, di partecipare alla gara per la data che veniva in un primo momento concordata.

Il Giudice Sportivo Regionale
Avv. Vincenzo Gambardella